



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

Prot. n. 2247

Torino, 30 marzo 2015

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado del Piemonte  
Loro Sedi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche :

IC Broni - (PV)  
IC - Casteggio (PV)  
IIS Alfieri Maserati - Voghera (PV)  
IC - Voghera (PV)  
ITA - Gallini - Voghera (PV)  
IS Galilei - Voghera (PV)

Ai Sigg. Ordinari Diocesani  
del Piemonte  
Loro Sedi

Al Sovrintendente Studi della Regione  
Autonoma della Valle d'Aosta

Alle OO.SS. del Comparto scuola  
Loro Sedi

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte  
Loro Sedi

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2015/2016

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. ed al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV - con nota prot. n. 9314 del 23 marzo 2015 ha diffuso tramite rete Intranet ed Internet al seguente indirizzo:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0>

l'Ordinanza ministeriale n. 8 del 20 marzo 2015 prot. n. AOOUFGAB 186, in corso di registrazione, che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2015-16 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 23.02.2015, concernente la mobilità del personale della scuola.

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza in parola, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate **dal 7 aprile 2015 al 6 maggio 2015**.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione (art. 1 dell'O.M.), intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 comma 3 dell'O.M.);
- ferma restando la condizione di titolarità di cui sopra, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5bis) dell'allegato D al CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per il calcolo del triennio decorre dall'a.s. 2013/2014 (nota 5) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 23 febbraio 2015), mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'art. 10, comma 4 dell'O.M., il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato **a partire dall'a.s. 2009/2010** (nota 5 bis) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 23 febbraio 2015;
- l'art. 1 - comma 7 - dell'O.M. n. 8/2015 stabilisce che " *Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5bis) dell'allegato D al CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda (nota (5) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 23.2.2015) , il primo anno di servizio utile per il calcolo del triennio decorre dall' a.s. 2013-2014, **mentre** ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani" (nota (5 bis) delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 23.2.2015), di cui all'articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall' a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del citato CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per l'anno scolastico 2015-2016 quest'ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012-2013 o 2013-2014, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale";*

- ai sensi dell'art. 37 bis, c.8, del CCNI sottoscritto il 26 febbraio 2014 il docente di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per l'anno scolastico 2015/16 quest'ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/13 o 2013/2014, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- le domande di trasferimento e di passaggio saranno prese in esame solo se redatte utilizzando gli appositi modelli allegati all'attuale O.M., che si trasmettono unitamente alla presente e che sono disponibili anche nella rete Intranet ed Internet del MIUR; le domande compilate secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi dovranno, inoltre, essere corredate dal certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione nonché dalle dichiarazioni personali dei servizi prestati, in carta semplice, sotto la propria responsabilità, redatte in conformità al modello D allegato all'Ordinanza;
- il mancato utilizzo degli appositi modelli di domanda comporta l'annullamento delle domande; non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'ordinario diocesano competente (art. 3 - comma 8 dell'O.M.);
- la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 23 febbraio 2015, concernente la mobilità del personale della scuola, ed esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, che sarà prodotta dagli interessati unitamente alla domanda presentata entro i termini previsti (art. 4 - comma 3 - dell'O.M.) secondo le indicazioni contenute nell'art. 9 del CCNI sopra indicato;
- il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli allegati all' O.M. ed alla presente comunicazione, corredate dalla relativa documentazione, a questo Ufficio Scolastico Regionale e presentarle al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio entro i termini previsti;
- il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procederà all'acquisizione della domanda. Successivamente, **entro il 6 maggio 2015**, il dirigente scolastico dovrà trasmettere le domande originali di trasferimento e di passaggio **corredate della documentazione a questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale - ufficio I - c.so Vittorio Emanuele II, n. 70 - 10121 Torino (art. 10, comma 1, O.M. n. 38/2014)**;
- per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell'O.M. n. 8 e del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 23.2.1015, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii;
- le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate **a questo Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale - ufficio I - c.so Vittorio Emanuele II, n. 70 - 10121 Torino (art. 3, comma 3, O.M. 8/2015)**;
- il termine ultimo per la presentazione della **richiesta di revoca** delle domande è fissato al **18 giugno 2015** (art. 2 - comma 3 dell'O.M.).

Si precisa, inoltre, che tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono tenuti a compilare, sulla base delle tabelle allegatae al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 23.2.2015, **le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie**

**scuole di servizio**, del punteggio regionale di cui all'art. 10 - c. 3 e 4 - della citata Ordinanza.

Questo Ufficio deve conseguentemente predisporre, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003 (art. 10 - c. 4 dell'O.M. n. 8/2015). La predisposizione della graduatoria regionale è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica - così come previsto dall'articolo 2, comma 10, del CCNI 11 settembre 2014 - e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

A tal proposito, si comunica che fin dall'anno 2013, in attuazione del Codice di Amministrazione Digitale e con l'obiettivo di contribuire ad un miglioramento dell'attività amministrativa, **è stata predisposta in collaborazione con l'Ufficio VII - una scheda telematica**; pertanto, **sarà cura delle istituzioni scolastiche - sedi di servizio dei pertinenti docenti di religione cattolica** dopo aver verificato i dati contenuti nella dichiarazione, attribuire il punteggio compilando la scheda via Internet a partire dalla data odierna inserendo i dati richiesti **dal giorno 8 aprile al 30 aprile 2015**, secondo le seguenti modalità:

Collegarsi a: <http://www.istruzioneepiemonte.it/insreligione>

- 1) inserire il CODICE MECCANOGRAFICO in maiuscolo nel campo LOGIN;
- 2) nel campo PASSWORD inserire la password scelta per la compilazione di altri form. Nel caso non abbiate la password seguire le indicazioni presenti nella pagina di LOGIN;
- 3) effettuata l'autenticazione, inserire i dati richiesti nella scheda che compare a video;
- 4) una volta terminata la compilazione per salvare i dati inseriti è necessario selezionare INVIA; successivamente, è possibile stampare la scheda e controllare la correttezza dei dati inseriti;
- 5) entro il 30 aprile 2015 è possibile modificare i dati inseriti accedendo nuovamente al sistema.

Per problemi:

- di ordine tecnico collegarsi al seguente link: [http://servizi.istruzioneepiemonte.it/?page\\_id=1037](http://servizi.istruzioneepiemonte.it/?page_id=1037) ed indicare il problema rilevato;

- relativi al contenuto della scheda scrivere a:

[graziella.ollino@istruzione.it](mailto:graziella.ollino@istruzione.it) ; [marinella.tozzo@istruzione.it](mailto:marinella.tozzo@istruzione.it)

**Si sottolinea che, nella graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI mobilità 23.2.1015 e non è valutabile l'anno scolastico in corso (art. 10 - comma 4 dell'O.M.).**

Per approfondimenti, si rimanda al contenuto dell'O.M. 8/2015 e del CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015, concernente la mobilità del personale docente.

**Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione della scheda circa l'esattezza dei dati riportati che verranno utilizzati per la predisposizione delle graduatorie uniche regionali degli insegnanti di religione cattolica, distinte per i due ruoli corrispondenti ai rispettivi settori formativi ed articolate per singole diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico**

**determinato ai sensi della legge 186/03, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall'articolo 2, comma 10, del CCNI 12 dicembre 2013 – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.**

**Si evidenzia che la veridicità delle dichiarazioni e dei dati trasmessi si intende attestata, con la compilazione e l'invio telematico della scheda, dal Dirigente dell'istituzione scolastica interessata.**

Al fine di uniformare e sveltire le procedure di attribuzione del punteggio da parte del Dirigente scolastico interessato, si trasmette, unitamente alla presente, la dichiarazione personale (modello inviato dal MIUR con nota n. 7030 del 24 aprile 2008 ed aggiornato da questo ufficio in base alle indicazioni contenute nell'attuale O.M) che i singoli insegnanti di religione di ruolo potranno presentare all'istituzione scolastica sede di servizio ai fine dell'attribuzione del punteggio; si sottolinea **che tale modello non deve essere trasmesso a questo Ufficio** ma che sarà trattenuto agli atti dell'istituzione scolastica - sede di servizio - nel fascicolo personale del docente di riferimento.

Si evidenzia, inoltre, che il rispetto dei termini e delle modalità indicati nell'O.M. in parola, assume particolare rilevanza per semplificare e velocizzare gli adempimenti di questo ufficio finalizzati ad una puntuale osservanza delle scadenze previste.

Si ringrazia, pertanto, fin da ora, della fondamentale e cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Antonio CATANIA